



Senato della Repubblica e Camera dei Deputati

**Commissioni Speciali per l'esame degli atti urgenti presentati dal
Governo, riunite in seduta congiunta**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)**

AG n. 22

Audizione 31 maggio 2018

Lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale - disciplinata dal decreto legislativo n. 196/2003 Codice della Privacy - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati.

La nuova normativa sulla protezione dei dati personali risulterà pertanto dalle norme del regolamento (UE) 2016/679, direttamente applicabili, nonché dalle residue disposizioni del Codice della Privacy, così come riformato dallo schema in esame.

Il citato Regolamento_ entrato in vigore il 25 maggio 2016 ed applicato in tutti gli Stati Membri a partire dal 25 maggio scorso_, insieme alla direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati nelle attività di prevenzione e repressione dei reati, costituisce il pacchetto di protezione dei dati personali attraverso il quale il legislatore europeo intende dare vita ad un quadro più solido e coerente in materia di privacy con misure di attuazione efficaci e maggiore certezza giuridica e operativa tanto per le persone fisiche quanto per gli operatori economici che per le autorità pubbliche.

Pregevoli, secondo il parere di CASARTIGIANI, le disposizioni contenute al Capo III intitolato ai diritti dell'interessato laddove viene richiamato espressamente il diritto alla cancellazione definitiva dei propri dati trattati e conservati dal titolare del trattamento insieme alla piena portabilità degli stessi da un titolare del trattamento ad un altro.

Anche il principio della responsabilizzazione di titolari e responsabili contenuto nel capo IV segna un significativo passo avanti nella disciplina del trattamento dei dati verso comportamenti proattivi e partecipativi per una concreta adozione delle misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del regolamento. Da questo punto di vista, sarà

necessario facilitare l'adesione del titolare del trattamento a un codice di condotta (la cui elaborazione dovrà essere incoraggiata dagli Stati) e dal ricorso all'istituto della certificazione del sistema di protezione dei dati, allo scopo di dimostrare la conformità al regolamento dei trattamenti effettuati.

Ulteriore novità positiva è rappresentata, infine, dal fatto che nell'impostazione del Regolamento è irrilevante la natura pubblica o privata del soggetto titolare del trattamento, in quanto viene dato specifico rilievo alle finalità per le quali è effettuato il trattamento stesso

Stante le considerazioni sopra esposte, tuttavia, è necessario rimarcare che le modalità di attuazione del nuovo quadro normativo nel nostro Paese ha creato e sta creando al sistema delle micro piccole e medie imprese non poche incertezze. I forti ritardi con i quali si sta provvedendo alla armonizzazione del Codice con il Regolamento (UE) 2016/679 contribuiscono infatti a diffondere grande disorientamento e mancanza di certezza normativa in ordine all'ambito di applicazione di loro competenza.

Nel merito delle disposizioni contenute nello schema di decreto in esame CASARTIGIANI evidenzia in generale la necessità di prestare maggiore attenzione alle peculiarità delle microimprese attraverso quei margini di discrezionalità a loro favore che pure il Regolamento Europeo consentirebbe.

Il riferimento è all'art. 154 del Codice laddove il Garante viene impegnato alla adozione di regole deontologiche mirate a disciplinare modalità di trattamento semplificate per le micro piccole e medie imprese, che dovranno essere effettivamente improntate al principio Europeo del Think Small First e rese disponibili in tempi rapidi.

Il riferimento è rivolto anche alle modalità di determinazione delle sanzioni, che sembrano non tenere conto delle specificità delle imprese di piccole dimensioni e che appaiono per le stesse troppo incisive. Per le fattispecie di violazioni degli obblighi gravanti sul soggetto che detiene dati sensibili, ad esempio, non è prevista alcuna graduazione di sanzioni che differenzi le situazioni delle grandi imprese e dei piccoli imprenditori. Si rappresenta pertanto l'opportunità di prevedere un congruo periodo transitorio per l'entrata in vigore delle norme sanzionatorie, che tenga conto della buona fede del soggetto a cui si contesta la violazione degli obblighi. In altre parole, sulla scorta di quanto già ottenuto da altri Paesi europei, si auspica un periodo di almeno 12 mesi di non applicazione delle sanzioni per permettere a tutte le imprese di completare il proprio percorso di adeguamento alla disciplina in un quadro normativo più chiaro e determinato.